



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2017 FASC. II

(ESTRATTO)

ROBERTO PERRONE

PORTO INGIUSTIFICATO DI ARMA DA PARTE DEI MIGRANTI E

«CONFORMAZIONE AI VALORI DEL MONDO OCCIDENTALE»

(NOTA A CASS. PEN., SEZ. I,

SENT. 15 MAGGIO 2017, N. 24084)

24 LUGLIO 2017

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Roberto Perrone*

Porto ingiustificato di arma da parte dei migranti e «conformazione ai valori del mondo occidentale» (nota a [Cass. pen., Sez. I, sent. 15 maggio 2017, n. 24084](#))

ABSTRACT: *After citing some previous decisions and underlining the principles of religion freedom and people security, the author offers an analysis of the decision of the Supreme Court of Cassation related to the criminal responsibility of a person belonging to the Sikh religion, because he carried a knife (called Kirpan) with him.*

SOMMARIO: 1. *Il caso.* – 2. *I precedenti.* – 3.1. *Aspetti critici dell'apparato argomentativo della sentenza: i «valori del mondo occidentale»* – 3.2. (segue) *La vera ratio decidendi e il bilanciamento degli interessi (non dei valori) costituzionali* – 4. *Considerazioni conclusive.*

1. *Il caso*

La [sentenza](#) in commento¹ trova origine nella condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Mantova ad un soggetto appartenente alla religione Sikh, trovato a circolare con un coltello alla cintura, in violazione dell'art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, che punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda colui che «senza giustificato motivo» porta fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze una serie di oggetti pericolosi, tra cui «bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona...». Si precisava che l'arma in questione, lunga 18,5 cm, era idonea all'offesa in ragione delle sue caratteristiche (non si trattava, cioè, di coltello finto o senza filo).

L'imputato si difendeva affermando di appartenere alla religione indiana Sikh e sosteneva che il coltello in questione, che prende il nome di *kirpan*, sarebbe simbolo religioso, ed il suo porto rappresenterebbe adempimento di un dovere religioso. A sua difesa invocava dunque l'esercizio del diritto di libertà religiosa, che – è lecito presumere – dovrebbe fungere, secondo la tesi dell'imputato, da scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p.²

* *Assegnista di ricerca di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi dell'Insubria.*

¹ Sulla quale si vedano A.M. NICO, *Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)*, in [Osservatorio AIC](#), 2, 2017; e A. RUGGERI, [La questione del kirpan quale banco di prova del possibile incontro \(e non dell'inevitabile scontro\) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale \(a margine di Cass., I sez. pen., n. 24084 del 2017\)](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2017/II](#), 310 ss.; nonché i commenti 'a caldo' di M. INTROVIGNE, *Portare un coltello sempre con sé, il "kirpan" è obbligatorio per i fedeli sikh, ma la Cassazione lo ha vietato. È un caso di violazione della libertà religiosa?*, in [Ilsussidiario.net](#), 16 maggio 2017; R. BIN, *Il problema non è il kirpan ma la stampa*, in [LaCostituzione.info](#), 16 maggio 2017; A. MORELLI, *Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei "valori occidentali"*, in [LaCostituzione.info](#), 17 maggio 2017; e ID., *Cassazione: è «essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale»*, in [MessinOrdine](#), 18 maggio 2017; A. GUSMAI, *«Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni sul porto del kirpan. A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. n. 24084/2017*, in [Dirittifondamentali.it](#), maggio 2017; G. POGGESCHI, *Quel pugnale vietato a Mantova e permesso a Montreal*, in [LaCostituzione.info](#), 19 maggio 2017; G. MACRÌ, *Cosa minaccia la società pluralista? C'è ben altro oltre il kirpan*, in [LaCostituzione.info](#), 20 maggio 2017; A. LICASTRO, *La questione del kirpan tra esigenze di tutela e suggestioni «assimilazionistiche»*, in [MessinOrdine](#), 23 maggio 2017.

² La difesa dell'imputato permette di ricondurre il caso in questione alla tematica dei c.d. reati culturalmente motivati, intendendosi con tale espressione «un comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o addirittura è incoraggiato o imposto»: così F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati: il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, Giuffrè, 2010, 41 s.. La dottrina sul tema è copiosa: a livello monografico si vedano, oltre all'opera di F. Basile testé citata, A. BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema*

Il giudice di merito aveva disatteso la costruzione della difesa, sostenendo che le usanze religiose rappresenterebbero «mera consuetudine della cultura di appartenenza» e non potrebbero avere alcun effetto abrogativo nei confronti di una norma penale dettata ai fini di tutela della sicurezza pubblica.

Contro la sentenza di primo grado l'imputato ricorre al Giudice di legittimità, ma la Corte di Cassazione, pur all'esito di un percorso argomentativo in parte differente da quello del Giudice di prime cure, conferma la pronuncia di merito, rigettando il ricorso dell'imputato e condannandolo alle spese di giudizio.

2. I precedenti

La [pronuncia](#) in esame si pone sul solco tracciato da due recenti sentenze della stessa Cassazione sulla questione del porto in pubblico del pugnale *kirpan* da parte degli appartenenti alla religione Sikh³, con le quali il Giudice di legittimità era intervenuto a smentire un orientamento della giurisprudenza di merito favorevole a considerare il comportamento in parola in qualche modo scriminato⁴, seppur con percorsi argomentativi in parte differenti⁵. Nelle menzionate pronunce, rese a poca distanza l'una dall'altra, il Giudice di legittimità aveva ritenuto invece prevalenti le esigenze di tutela della «sicurezza pubblica» e della «pacifica convivenza» sulla libertà religiosa dei singoli⁶, così rifiutando di ravvisare nella motivazione religiosa un «giustificato motivo» che consentisse di superare l'incriminazione *ex art. 4 l. 110/1975* o di ritenere comunque integrata la scriminante dell'esercizio del diritto.

Le decisioni della Cassazione, come del resto quella odierna, non possono stupire più di tanto: è ormai un dato acquisito la ritrosia del Giudice di legittimità a considerare giustificati comportamenti

penale, Torino, Giappichelli, 2010; F. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali*, Pisa, Jura, 2010; F. PARISI, *Cultura dell'“altro” e diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2010. Sulla tematica di recente vedi anche l'ampia riflessione di C. NARDOCCI, *Razza e etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 404 ss.

³ Si tratta di Cass. pen., Sez. I, sent. 1 marzo 2016, n. 24739, e Cass. pen., Sez. I, sent. 24 febbraio 2016, n. 25163, entrambe commentate da A. LICASTRO, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 1/2017, e riportate per esteso in calce al commento a 26 ss.

⁴ Sul punto Trib. Cremona, sent. 13 gennaio 2009, n. 15, in *Foro it.*, II, 2009, c. 224 ss., con nota di G. GIORGIO, *Nota a Trib. Cremona, sent. 13 gennaio 2009*, ivi, c. 228 ss.; nonché in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 957 ss., con commento di A. PROVERA, *Il “giustificato motivo”: la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, ivi, 964 ss.; e G.I.P. Vicenza, decr. 28 gennaio 2009, in *Corr. merito*, 2009, 536 s., con nota di G. LA GATTA, *Nota a Trib. Vicenza, decr. 28 gennaio 2009*, ivi, 537. Nella citata sentenza del Tribunale di Cremona si menziona anche il decreto di convalida emesso da Procura della Repubblica di Modena, decr. 9 agosto 2003, inedito. Sulle pronunce in questione si vedano S. CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il problema del kirpan dei fedeli Sikh*, in *Dir. eccl.*, 2009, 739 ss.; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 240 ss. e 380; F. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., 173 ss. Deve comunque rilevarsi che l'orientamento in questione non era pacifico nemmeno tra i giudici di merito: v. infatti in senso contrario Trib. Latina, sent. 29 gennaio 2010, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2010, 1038 (s.m.), con nota di rinvio di N. MARCHEI, ivi, 1039; nonché G.U.P. Mantova, ord. 10 dicembre 2014.

⁵ Se in un caso, infatti, il giudice di merito (G.I.P. di Vicenza) aveva escluso la tipicità del fatto in considerazione del rifiuto di qualificare il *kirpan* nei termini di «arma bianca», o di «strumento atto ad offendere», sulla base, rispettivamente, delle definizioni di cui agli artt. 585, comma 2, n. 1), c.p. e 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110, in altra occasione l'organo giudicante (Tribunale di Cremona) aveva invece ritenuto la condotta scriminata per la provata sussistenza del «giustificato motivo» che lo stesso art. 4 l. 110/75 prevede quale causa di esclusione della punibilità del fatto incriminato. In tale ultima pronuncia, dunque, il motivo religioso connesso all'appartenenza dell'imputato alla religione Sikh veniva qualificato nei termini di «giustificato motivo» di porto del *kirpan* fuori dalla propria abitazione, così assurgendo ad elemento negativo della tipicità del fatto di reato, ovvero, secondo una diversa ricostruzione, ad elemento di esclusione dell'antigiuridicità *sub specie* di scriminante dell'esercizio del diritto di libertà religiosa *ex art. 51 c.p.* Si deve sottolineare che l'opzione per l'una o per l'altra soluzione interpretativa è produttiva di risvolti di non secondario momento, anche a livello sistematico, come evidenziato da A. PROVERA, *op. cit.*, 973 ss.

⁶ In tal modo aderendo, pertanto, alla soluzione adottata da Trib. Latina, sent. 29 gennaio 2010, cit.

penalmente rilevanti ma tenuti da soggetti provenienti da diversi contesti culturali in base a convinzioni etico-religiose proprie del contesto sociale di provenienza⁷. Specie in tema di delitti contro la persona, la Cassazione, anche a fronte di aperture della giurisprudenza di merito⁸, ha costantemente ritenuto che il movente culturale o religioso⁹ non potesse scriminare la violazione di diritti fondamentali della persona e di beni costituzionalmente protetti, tra cui sopra tutti la dignità della persona. Solo in alcuni casi la giurisprudenza di legittimità si è dimostrata propensa a tenere conto delle motivazioni religiose ai fini dell'esclusione della sanzione penale, con decisioni che non hanno mancato di suscitare anche una certa risonanza¹⁰. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non v'è stato spazio, nelle pronunce della Cassazione, per la c.d. scriminante culturale. Il rifiuto della Suprema Corte di considerare integrato il «giustificato motivo» di cui all'art. 4 l. 110/1975 in base al credo religioso degli imputati che portino in pubblico il *kirpan* non fa che confermare l'orientamento pretorio in questione.

A sostegno della propria decisione, il Giudice di legittimità menziona in primo luogo la giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare la [sent. 24 marzo 2016, n. 63](#)¹¹, nella parte in cui afferma che «Tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare

⁷ Si v. sul punto la rassegna di S. CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi*, cit., 756 ss.

⁸ V. al riguardo C. COLOMBO, *L'art. 583 bis c.p. un illecito compiuto in nome della religione?*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2009, 64 ss., che passa in rassegna casi in cui i giudici di merito hanno tenuto conto del movente culturale per attenuare o elidere la responsabilità penale in relazione ai casi di lesioni personali per le pratiche di infibulazione, prima dell'introduzione, da parte del legislatore, della specifica fattispecie criminosa di cui all'art. 583-bis c.p. Va tuttavia segnalato che l'atteggiamento della giurisprudenza di merito riguardo alla c.d. scriminante culturale non è univoco, e si danno casi in cui il giudice ha ritenuto il movente culturale causa di aggravamento della responsabilità penale, come riporta S. CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi*, cit., 756 s., nota 64; al riguardo v. anche P. PAROLARI, *Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali*, in *Ragion pratica*, 2008, 538 ss.

⁹ La qualificazione nei termini di «culturale» o «religioso» del movente non è indifferente ai fini della rilevanza penale della condotta: si danno infatti casi in cui la giurisprudenza ha escluso la configurabilità dell'esimente dell'esercizio di un diritto perché la condotta era basata sulla mera conformazione a usanze culturali della comunità di provenienza e non rappresentava una vera e propria pratica rituale (salvo poi ritenere che l'adeguamento alle *kulturnormen* di origine fosse rilevante sul diverso piano della colpevolezza, al fine di concretizzare l'ipotesi di errore inevitabile sul precetto penale): così in tema di circoncisione rituale maschile Cass. pen., Sez. VI, sent. 22 giugno 2011, n. 43646, in *Cass. pen.*, 2012, 3706, con nota di E. D'IPPOLITO, *Kulturnormen ed inevitabilità dell'errore sul divieto: la Corte di Cassazione riconosce l'errore determinato da "fattori culturali" come causa di esclusione della colpevolezza*, ivi, 3711 ss.; sul caso anche C. NARDOCCI, *Razza e etnia*, cit., 419 s. Sugli effetti della distinzione tra movente «culturale» o «religioso» v. anche F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 362, nota 16, anche per ulteriori riferimenti dottrinali.

¹⁰ Cfr. al riguardo Cass. pen., Sez. VI, sent. 3 giugno 2008, n. 28720, in *Guida al dir.*, 2008, 106 (s.m.), con nota di G. AMATO, *Nessuna liberatoria sul possesso di cannabis per gli adepti della religione «rastafariana»*, ivi, 106 ss. In tale pronuncia la Corte, lungi dall'accogliere l'idea che la finalità religiosa potesse scriminare *sic et simpliciter* la condotta incriminata, ha ritenuto che essa fosse comunque rilevante ai fini della riconducibilità della condotta entro la soglia dell'«uso personale», così escludendo la rilevanza penale della stessa. La condotta dell'imputato, tuttavia, rimaneva passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Sulla pronuncia in questione v. anche L. RISICATO, *La detenzione "rituale" di sostanze stupefacenti tra multiculturalismo, libertà di culto e ragionevoli soglie di punibilità*, in *Dir. eccl.*, 2008, 1039 ss.; nonché S. CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi*, cit., 750. Sempre in tema di movente religioso ed utilizzo di sostanze stupefacenti si muove in senso opposto Cass. pen., Sez. VI, sent. 5 dicembre 2005, n. 44227, in [OLIR](#), con la quale la Corte ha condannato gli appartenenti ad un culto denominato «Santo Daime» per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, poiché gli imputati facevano uso, a fini di culto, di una bevanda (la *ayahuasca*) contenente sostanze considerate stupefacenti dalla normativa vigente. I giudici hanno ritenuto che le condotte contestate agli imputati non potessero essere scriminate per finalità di culto «[...] perché neppure in presenza di questi fenomeni (certamente liberi ed anzi tutelati) è giammai consentito lo sconfinamento nell'illecito penale» (Cass. pen., sent. 44227/05, par. 1 del Considerato in diritto). Sulla configurabilità di un vero e proprio diritto, costituzionalmente tutelato, all'assunzione di sostanze stupefacenti, e dunque sul bilanciamento dell'interesse individuale a tale consumo rispetto ad interessi concorrenti, v. anche R. PERRONE, *Il consumo di sostanze stupefacenti fra libertà individuali e limiti costituzionali*, in *Dir. soc.*, 2010, 451 ss.

¹¹ Commentata da F. RIMOLI, *Laicità, eguaglianza, intese: la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici)*, in *Giur. cost.* 2016, 637 ss.; e M. CROCE, *La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto fra esigenze di eguale libertà e bisogno crescente di sicurezza*, ivi, 647 ss.

la tutela della libertà di culto – nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ragioni spiegate sopra – sono senz'altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza»¹², confermando così la necessità di contemperare la libertà di cui all'art. 19 Cost. con altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Richiamata dalla Cassazione è anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di libertà religiosa, protetta dall'art. 9 della C.E.D.U.: in particolare, sono citate le pronunce [Leyla Sahin c. Turchia](#)¹³, [Refah Partisi et al. c. Turchia](#)¹⁴ e, da ultimo, [Eweida et al. c. Regno Unito](#)¹⁵, dove peraltro si menziona espressamente, sia pure *ad adiuvandum*, l'ipotesi del porto di *kirpan* da parte di due colleghe della ricorrente, alle quali era stato fatto divieto di indossare tale strumento nel luogo di lavoro. In particolare, il richiamo alle sentenze della Corte E.D.U. consente alla Cassazione di rimarcare come «l'obbligo religioso non è assoluto e può subire legittime restrizioni», conclusione questa certamente corretta, ma che già può ricavarsi dal dato positivo, giacché l'art. 9 della Convenzione consente espressamente limitazioni alla libertà in discorso, al fine di salvaguardare svariati beni ritenuti meritevoli di tutela, tra cui l'«ordine pubblico», in ciò differenziandosi nettamente dall'art. 19 Cost., che invece menziona soltanto il «buon costume» quale limite (espresso) alla libertà di culto. Da non dimenticare, inoltre, che la giurisprudenza E.D.U., e non ultima proprio la [sentenza Eweida](#), ha da sempre fatto applicazione, nel controllo di legittimità delle misure statali volte a limitare i diritti convenzionali per le finalità consentite dal testo della Convenzione stessa («ordine pubblico», «moralità pubblica», etc.), della c.d. dottrina del margine di apprezzamento¹⁶, che com'è noto lascia agli Stati membri un certo spazio di discrezionalità nella valutazione delle circostanze che legittimano l'adozione di misure restrittive delle libertà individuali. Stante dunque la latitudine di intervento riconosciuta alle Autorità nazionali, la circostanza che la normativa statale, volta alla protezione dell'«ordine pubblico», non contrasti con la C.E.D.U. sembra poter essere richiamata solo *ad colorandum*.

3.1. Aspetti critici dell'apparato argomentativo della sentenza: i «valori del mondo occidentale»

Benché, come si è visto, conforme all'indirizzo espresso dalla Cassazione nelle sue precedenti pronunce, la [sentenza](#) in commento presenta svariati aspetti di criticità nel suo apparato argomentativo, che non può farsi a meno di evidenziare in questa sede.

¹² [Corte cost., sent. 63/2016](#), cit., 634, al par. 8 del *Considerato in diritto*.

¹³ [Corte E.D.U. \[GC\], Leyla Sahin c. Turchia, ricorso n. 44774/98, sentenza del 10 novembre 2005](#).

¹⁴ [Corte E.D.U., Refah Partisi et al. c. Turchia, ricorsi nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, sentenza del 13 febbraio 2013](#).

¹⁵ [Corte E.D.U., Eweida et al. c. Regno Unito, ricorsi nn. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10, sentenza del 15 gennaio 2013](#). Sulla pronuncia in questione si vedano M. HILL, *Religious Symbolism and Conscientious Objection in the Workplace: An Evaluation of Strasbourg's Judgment in Eweida and others v United Kingdom*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 2013, 191 ss.; H. HILL, *Eweida v United Kingdom: The Right to Manifest Religion Under Article 9 of the ECHR*, in *European Human Rights Law Review*, 2013, 187 ss.; E. SORDA, *Lavoro e fede nella Corte di Strasburgo. Note a margine della sentenza Eweida e altri c. Regno Unito*, in [forumcostituzionale.it](#), 2013; J. MAHER, *Eweida and Others: A New Era for Article 9?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2014, 213 ss.; R. MCCREA, *Religion in the Workplace: Eweida and Others v United Kingdom*, in *Modern Law Review*, 2014, 277 ss.

¹⁶ Con riferimento al [caso Eweida](#) si v. infatti I. BERTINI, *Il caso Eweida e altri c. Regno Unito: una vittoria della dottrina del margine di apprezzamento*, in *Quad. cost.*, 2013, 465 ss., la quale critica la decisione della Corte proprio per l'impiego eccessivamente lato del «margine di apprezzamento», che avrebbe impedito alla Corte di prendere in considerazione fattori che l'Autrice ritiene decisivi. Sulla dottrina del margine di apprezzamento in generale si vedano H.C. YOURROW, *The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence*, The Hague, Springer, 1996, e di Y. ARAI-TAKAHASHI, *The Margin of Appreciation Theory and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR*, Antwerpen, Intersentia, 2002, nonché, per la dottrina italiana, R. SAPIENZA, *Sul margine d'apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. int.*, 1991, 571 ss.

Deve innanzitutto rilevarsi una tendenza del Giudice di legittimità ad un uso non rigoroso di talune categorie concettuali, prima fra tutte quella di «valore»¹⁷.

È noto che il valore è un concetto metagiuridico, che appartiene al campo dell'etica¹⁸, e dunque non ha autonomo diritto di ingresso in un ordinamento giuridico positivo¹⁹. Con ciò non si vuole dire, beninteso, che i valori siano entità del tutto indifferenti all'universo giuridico, né tantomeno che un ordinamento liberaldemocratico non possieda un proprio complesso di valori²⁰. Si è anzi correttamente rilevato che le costituzioni moderne si fondano proprio su un nucleo di valori comuni, dei quali potrebbero pretendere il rispetto *nella sfera esterna* (si badi dunque: non *l'adesione interiore*, punto sul quale si tornerà a breve) senza per ciò che lo Stato si tramuti in uno Stato etico, e senza che sia messo in discussione il principio di laicità²¹. La stessa Cassazione, nella sentenza in commento – con assunto ancora condivisibile – riconosce l'esistenza di tale patrimonio condiviso, nel momento in cui afferma che «In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere», così avallando l'idea di una base sulla quale vi deve essere un *overlapping consensus*²² anche tra soggetti provenienti da contesti giuridici e culturali differenti.

Così stando le cose, con l'assunto secondo cui i valori, in quanto tali, non fanno parte dell'ordinamento si vuole soltanto affermare che, stante il principio di separazione tra diritto e morale, accolto dallo Stato laico, i valori, proprio nella loro qualità di entità metagiuridiche, in un ordinamento positivo rimangono per così dire 'sullo sfondo', e possono avere ingresso nel tessuto normativo solo in quanto siano richiamati espressamente da norme giuridiche, nella maggior parte dei casi mediante clausole generali che rinviino all'universo dell'etica («moralità pubblica», «buon costume», «morale sociale», etc.)²³, ovvero in quanto siano tradotti essi stessi in norme giuridiche, segnatamente in principi giuridici di ampio respiro quali quelli che si trovano nelle Carte costituzionali²⁴. Così, ad

¹⁷ Coglie bene quest'aspetto A. GUSMAI, «Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni, cit., 12 ss.

¹⁸ Sul concetto filosofico di valore si v. per tutti E. OPOCHER, *Valore (filosofia)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, 111 ss.

¹⁹ Sulla natura metagiuridica del concetto di valore il dibattito è ampio: per una ricognizione, e per maggiori indicazioni bibliografiche, v. per tutti L. MEZZETTI, *Valori, principi, regole*, in ID., *Principi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2011, 1 ss.

²⁰ L'ammissione dell'esistenza di una serie di valori sui quali si fonda uno Stato liberaldemocratico non conduce pertanto all'identificazione dello stesso con lo Stato etico: si può affermare infatti che «uno Stato non etico, dunque, non è uno Stato eticamente neutrale» (così ad es. S. SEMPLICI, *Il diritto non è neutrale*, in *L'Osservatore Romano*, 26 aprile 2009, reperibile al sito www.vatican.va). In dottrina si veda ad es. A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione. I. Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano, Giuffrè, 1994, 450, che distingue «[...] l'idea (necessaria) di un'etica dello Stato da quella (abborrita) di uno Stato etico».

²¹ V. ad es. V. PACILLO, *Buon costume e libertà religiosa. Contributo all'interpretazione dell'art. 19 della Costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 2012, 35: «[...] la laicità dello Stato non implica in alcun modo il relativismo. Lo Stato laico non rinuncia ad avere dei valori di riferimento, a tradurli in principi costituzionali ed a garantirne attuazione e tutela attraverso la legislazione ordinaria».

²² Secondo il noto concetto di *overlapping consensus* (consenso per intersezione) coniato da Rawls nel suo *Una teoria della giustizia* e ripreso in diversi scritti successivi: si v. J. RAWLS, *A Theory of Justice*, trad. it. *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2009, 369 ss.; ID., *The Idea of an Overlapping Consensus*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 7, 1987, 1 ss.; nonché, ID., *Political Liberalism*, trad. it. *Liberalismo Politico*, Milano, Edizioni di Comunità, 1994, 123 ss.

²³ Si è al riguardo sostenuto, da parte di taluno, che proprio al nucleo di valori comuni sottesi al testo costituzionale, ed *in primis*, anche sulla scorta di indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, occorrerebbe fare riferimento per l'interpretazione della clausola generale del «buon costume» impiegata dalla Costituzione agli artt. 19 e 21, comma 6, Cost.: si v. sul punto R. PERRONE, «Buon costume» e valori costituzionali condivisi. *Una prospettiva della dignità umana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, spec. 217 ss.

²⁴ Sulla «positivizzazione» dei valori nelle costituzioni moderne v. ad es. R. NANIA, *Il valore della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1986, 55 e *passim*. Sul tema cfr. anche, *ex plurimis*, A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, Giappichelli, 35 ss.; G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2000, 313; S. POZZOLO, *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 2001, 60; L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, Giuffrè, 2005, 210 s. e *passim*; A. LONGO, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e ipotesi*, Napoli, Jovene, 2007, 305 ss. e *passim*; A. MORELLI, *op. e*

esempio, non vi è alcun dubbio che l'uguaglianza sia un valore, e che l'intero impianto costituzionale sia da esso permeato; dal punto di vista giuridico, tuttavia, l'uguaglianza assume rilievo in quanto si traduce in un principio, espresso dall'art. 3 Cost., ed è la medesima disposizione, del resto, che chiarisce quali declinazioni dello sfaccettato valore in questione siano accolte dal nostro ordinamento. Giammai potrebbe una disposizione di legge essere invalidata semplicemente perché contraria al *valore* dell'uguaglianza in sé e per sé (quindi perché *immorale*), ma ben potrebbe essere dichiarata illegittima perché produttiva di norme in violazione dell'art. 3 Cost. e del *principio* da esso espresso (quindi perché *incostituzionale*)²⁵.

Se ciò è vero, l'utilizzo che la Cassazione fa del concetto di valore nella pronuncia in esame non può condividersi, giacché finisce per 'giuridicizzare' indebitamente tale nozione, attraendola, dall'universo etico cui appartiene, al mondo del diritto, con conseguenze non di secondario momento²⁶.

Un primo indizio di tale processo ermeneutico si ha nell'affermazione secondo cui «non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante». Lascia perplessi, in questo caso, l'accostamento dell'aggettivo «lecito» ai valori. Com'è noto, *liceità* ed *illiceità* sono attributi che postulano un giudizio di conformità o difformità di un comportamento alle prescrizioni normative di un ordinamento o di un suo specifico settore²⁷. Quando l'ordinamento di riferimento è quello giuridico si ragionerà di *illecito giuridico* propriamente detto. Se invece l'ordinamento di riferimento è quello morale, la condotta sarà qualificabile come *moralmente lecita* o *illecita*, ovvero, più propriamente, *morale* o *immorale*. Orbene, se ciò è vero, il discorso della Cassazione solleva difficoltà non indifferenti: in disparte la considerazione che oggetto della qualifica di liceità o illiceità devono essere comportamenti umani, e non beni – quindi nemmeno valori²⁸, che del resto nella generalità dei casi sono *parametro* e non *oggetto* del giudizio di liceità²⁹ – deve osservarsi che il ragionamento della Corte non sembra pienamente coerente con le coordinate testé tracciate. Poiché infatti, come si è visto, i valori sono entità metagiuridiche, l'ordinamento di riferimento, nel discorso della Corte, non può essere quello giuridico, pena la violazione del principio di separazione tra diritto e morale: non è possibile, in altre parole, attribuire il predicato dell'illiceità *giuridica* ad entità che dell'universo *giuridico* non fanno parte. Eppure, il parametro di riferimento della liceità, nelle parole della Corte, sono proprio «le leggi vigenti nel paese di provenienza», a testimonianza dell'intenzione

loc. ult. cit.; F. PEDRINI, *Le "clausole generali". Profili tecnici e aspetti costituzionali*, Bologna, Bononia University Press, 2013, 225 ss.; F. ANGELINI, *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle relazioni interordinamentali*, Padova, CEDAM, 2007, 5 ss.

²⁵ Per una disamina delle posizioni in tema di distinzione tra principi e valori costituzionali v. F. ANGELINI, *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea*, cit., 11 ss.; A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano, Giuffrè, 2013, 147 ss., anche per maggiori indicazioni di dottrina.

²⁶ Pur nel riconoscimento della contiguità dei concetti di valori e principi costituzionali, infatti, si sottolinea da più parti la necessità di tenere ben distinti i due concetti nella prospettiva di rispettare il principio di separazione di diritto e morale, dando così voce «ad un'esigenza di chiarezza terminologica, che, tuttavia, non sembra derivare da un eccesso di scrupolo»: così ad es. A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 154 s.

²⁷ Si v. al riguardo R. SCOGNAMIGLIO, *Illecito (diritto vigente)*, in *Nss. Dig. It.*, VIII, Torino, UTET, 1962, 164: «L'idea di illecito nella sua comune accezione bene può riferirsi a qualsiasi fatto che costituisce la trasgressione ad una regola, e diviene così l'oggetto da parte sua di un giudizio di riprovazione, e correlativamente di una reazione adeguata. Nello stesso senso si rende possibile, ed è del resto necessario, procedere alla distinzione di differenti categorie di illecito – morale, religioso, sociale e giuridico – a seconda della sfera di norme che si prenda in considerazione».

²⁸ Rimarca P. TRIMARCHI, *Illecito (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, Giuffrè, 1970, 90, che «Il concetto di "illiceità" equivale a quello di "violazione di un comando o di un divieto". E poiché comandi e divieti hanno ad oggetto atti umani, l'"illiceità" è predicabile solo dell'atto umano, compiuto in violazione di una regola di condotta».

²⁹ Si suole infatti qualificare come *immorale* la condotta non conforme a determinati valori, presupponendo così l'esistenza di una norma morale che esprima il divieto di violarli: si pensi ad esempio ai comportamenti posti in essere in spregio del valore dell'uguaglianza (es. manifestazioni di pensiero razziste o sessiste) o della dignità della persona (es. omicidio, violenza sessuale, etc.).

del Giudice delle leggi di muoversi nell'ambito dell'ordinamento giuridico e non di quello morale, con un esito di dubbia coerenza dal punto di vista del giurista positivo.

Ancora più riserve suscita l'affermazione secondo cui «È quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina». Mentre la seconda parte della statuizione pare non sollevare seri problemi, avendo ad oggetto *comportamenti* ed assumendo quale parametro i *principi* che regolano la società ospitante e l'ordinamento giuridico che la disciplina, più discutibile appare il primo periodo, che invece ragiona di un obbligo di *conformazione* dei valori dei migranti ai «valori del mondo occidentale» in cui hanno deciso di inserirsi.

Nelle parole della Corte si annida un equivoco di fondo difficile da accettare per l'interprete attento al rispetto dei principi costituzionali. Accostandosi infatti nuovamente all'universo etico, il Giudice di legittimità non ragiona semplicemente della necessità di «rispettare» i valori sottesi al diritto della società ospitante, ma di un vero e proprio obbligo di «conformare» i propri valori a quelli del «mondo occidentale», con terminologia assai più pregnante e dotata di sfumature affatto differenti. Il «rispetto» rappresenta infatti una condotta *passiva*, che implica in primo luogo un dovere di astensione da quei comportamenti che potrebbero ledere il bene protetto³⁰, laddove la «conformazione» è condotta *attiva*, che postula un dovere di far corrispondere le caratteristiche di un oggetto ad un altro, che si assume quale parametro³¹. Il fatto che oggetto di tale dovere siano i valori del migrante – quindi un dato di natura etica e destinato a vivere nel mondo interiore dell'agente, più che in quello esterno delle azioni e dei comportamenti – e che il parametro di conformazione siano i non meglio precisati «valori del mondo occidentale» suscita non poche perplessità.

È più che dubbio, innanzitutto, che un ordinamento liberaldemocratico abbia titolo per pretendere dai consociati l'adesione interna ad un dato sistema di valori, per quanto fondamentali essi siano e per quanta rispondenza trovino nelle scelte di base del costituente. Si potrebbe essere tentati di ravvisare il fondamento di tale pretesa nell'art. 54 Cost., che stabilisce il dovere di fedeltà dei cittadini alla Costituzione³². La disposizione in parola, in effetti, è stata oggetto di ampio dibattito, tra i commentatori, quanto alla sua portata ed al suo oggetto³³, e non v'è chi non abbia autorevolmente sostenuto che per il tramite del dovere di fedeltà si operi una vera e propria «positivizzazione dell'etica» ed una «moralizzazione del diritto e dell'esperienza costituzionale», talché la fedeltà alla Repubblica sarebbe «un “ponte” che congiunge il pregiuridico al giuridico, connotando quest'ultimo in senso etico proprio in virtù del fatto che, in sé e per sé, moralmente qualificato è lo “strumento” (la fedeltà) allo scopo utilizzato»³⁴. Benché tale ricostruzione appaia suggestiva, e chi scrive ritenga di dividerla, non deve dimenticarsi che il substrato etico del dovere di fedeltà non può mettere in

³⁰ Cfr. la definizione del verbo rispettare: «rispettare v. tr. [lat. *respectare*, propr. «guardare indietro», intensivo di *respicere*, part. pass. *respectus*] (io *rispetto*, ecc.). [...] 2. a. Riconoscere i diritti, il decoro, la dignità altrui, astenendosi quindi da ogni parola o azione che possa offenderli [...] 3. a. Osservare, eseguire, con cura fedele e attenta, ordini, regole, norme e prescrizioni [...]: così la voce «rispettare» al sito [Treccani – Vocabolario on-line](#).

³¹ Cfr. la definizione del verbo conformare: «conformare v. tr. [dal lat. *conformare* «formare, dar forma», comp. di con- e formare «id.»] (io *confórm*, ecc.). – 1. non com. Dare forma e proporzione alle parti [...] 2. Rendere conforme, adattare, far corrispondere»: così la voce «conformare» al sito [Treccani – Vocabolario on-line](#).

³² Ma difficilmente superabile apparirebbe, *in limine*, l'obiezione che il dovere in questione è riferibile soltanto ai «cittadini» e non agli stranieri (non, quindi, ai migranti che non abbiano ottenuto la cittadinanza); tale assunto risulta condiviso anche da chi non ritiene insuperabile il dato letterale dell'art. 54 Cost.: v. al riguardo A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 251 ss.

³³ Per la ricostruzione sul dibattito in materia di contenuto del dovere di fedeltà si vedano per tutti, di recente, A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 95 ss.; F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 60 ss.; nonché F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, Bononia University Press, 2016, 246 ss., ai quali si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

³⁴ In questi termini, molto chiaramente, A. RUGGERI, *Rigore costituzionale ed etica repubblicana, nel pensiero e nell'opera di Temistocle Martines*, in [Rivista AIC](#) (archivio), 2006.

ombra il contenuto del relativo dovere sancito dalla Costituzione, che è interpretato dall'opinione maggioritaria nella sua essenza squisitamente materiale, e non ideale³⁵. Si potrà cioè sindacare il rispetto del dovere di fedeltà in quanto la condotta del singolo si estrinsechi in un comportamento *esterno* lesivo di beni giuridici di rilievo costituzionale, ma non in quanto vi sia o meno un'adesione *interna* del soggetto ai valori fatti propri dalla Costituzione³⁶. Del resto, quasi superfluo risulta sottolineare che l'incriminazione di un soggetto per condotte che riflettano una sua semplice disobbedienza interiore al patrimonio etico dell'ordinamento, ma che non si dimostrino lesive di altri beni giuridici meritevoli di tutela, si rivelerebbe in contrasto con alcuni principi fondamentali dello Stato democratico³⁷, ed in particolare coi principi di offensività e di materialità, quali corollari del principio di legalità sancito all'art. 25 Cost.

Altro aspetto critico, come si è accennato, è dato dall'indeterminatezza del parametro di riferimento, giacché la Corte indica al riguardo i «valori del mondo occidentale», nel quale il migrante ha inteso inserirsi. La locuzione utilizzata, tuttavia, risulta fumosa e di difficile determinazione³⁸. Già nella sentenza n. 25163/2016 il Giudice di legittimità aveva evocato, come si è visto, i «valori» quale limite all'operatività dell'esercizio del diritto di libertà religiosa, rammentando che la manifestazione pubblica delle pratiche religiose deve necessariamente adeguarsi «ai valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, coi quali non possono [sic] entrare in contrasto»³⁹, ma in quell'occasione la Cassazione identificava taluni di quei valori, indicando espressamente «la tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone»⁴⁰. Al di là della condivisibilità o meno dell'inquadramento di tali beni nei termini di «valori» cui la condotta del singolo deve «adeguarsi» – operazione contro la quale possono muoversi *mutatis mutandis* i medesimi rilievi avanzati poc'anzi

³⁵ In questo senso già S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1957, 168: «Se quindi nell'obbligo di fedeltà alla Repubblica si vuole indicare il fondamento di un limite per la libera azione politica del singolo, tale limite non può consistere che nel rispetto *materiale* della forma democratica del nostro ordinamento, e nella fedeltà *materiale* allo Stato: l'obbligo e il relativo limite riguarda esclusivamente l'*azione* e l'*incitamento all'azione*, non la manifestazione del pensiero in quanto tale: attribuire un diverso e più ampio significato all'obbligo di fedeltà ci sembra infondato e pericoloso»; A. CERRI, *Sul principio di fedeltà (a proposito di una recente decisione della Sezione disciplinare del C.S.M.)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1983, 762 s., con posizione ripresa in ID., *Fedeltà (dovere di)*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1989, 2 ss., il quale conclude col rilievo che «Il dovere di fedeltà cessa pertanto di essere limite ideologico o vincolo che impegna le coscienze e diviene misura di valutazione dei comportamenti»; L. VENTURA, *Art. 54*, in *Rapporti civili. Tomo 2: Art. 53-54*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna, Zanichelli, 1994, 55, il quale riporta peraltro il pensiero di C. Mortati; G. GALANTE, *Fedeltà alla Repubblica e libertà di coscienza*, in *I diritti costituzionali*, vol. III, a cura di R. Nania-P. Ridola, Torino, Giappichelli, 2006, 1143 ss., la quale rileva giustamente che «Il fatto che la costituzione di uno stato liberaldemocratico sia un accordo su principi e valori fondamentali sui quali edificare la convivenza non implica che ciascun consociato venga chiamato ed impegnato all'adesione ideologica ad essi»; nonché A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 217 ss. e *passim*.

³⁶ Si deve tuttavia rammentare la diversa posizione di parte della dottrina: si v. al riguardo L. MENGONI, *Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà*, in *Costituzione, lavoro, pluralismo sociale*, a cura di M. Napoli, Milano, Vita e Pensiero, 1998, 9. Più complessa la posizione di G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967, spec. 149 ss., laddove ammette che il dovere di fedeltà «implica, nei confronti dello Stato, qualificato dal punto di vista della sua legittimità, un imperativo di adesione ai valori ad essa sottesi», ma specifica che tale dovere non comporta una deroga alla garanzia di cui all'art. 23 Cost., e pertanto occorre pur sempre una *interpositio legislatoris* che precisi gli obblighi gravanti sui singoli; l'Autore non esclude, tuttavia, che la legge introduca obblighi funzionali alla tutela «espressamente svolta dalla Costituzione di determinati interessi strettamente collegati e logicamente dipendenti dai valori ai quali il generale dovere di fedeltà si riferisce» (ivi, 152).

³⁷ Così G. GALANTE, *Fedeltà alla Repubblica*, cit., 1143 s.

³⁸ Ragiona di «difficile delimitazione territoriale e concettuale del c.d. "mondo occidentale" e dei suoi "valori"» A.M. NICO, *Ordine pubblico e libertà di religione*; ritiene la formula in questione «non facilmente decifrabile» anche A. MORELLI, *Cassazione: è «essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale»*, cit.; della stessa opinione anche A. GUSMAI, «*Giustificato motivo*» e (in) *giustificate motivazioni*, cit., 13 s.

³⁹ Così Cass. pen., sent. 25163/2016, cit., 28.

⁴⁰ Sempre Cass. pen. sent. 25163/2016, cit., 28 s.; sul punto v. anche A. GUSMAI, «*Giustificato motivo*» e (in) *giustificate motivazioni*, cit., 13.

circa l'obbligo di «conformazione» a parametri di natura etica – resta comunque il dato della precisa elencazione dei valori di riferimento, che consente quantomeno un controllo sull'appartenenza di tali beni al novero degli interessi tutelati a livello di diritto positivo dalla Costituzione e, pertanto, legittima l'avvio di un processo di bilanciamento delle posizioni in conflitto⁴¹. Laddove la sentenza odierna ragiona, invece, di «valori del mondo occidentale», il parametro risulta talmente vago ed opinabile da non consentire agevolmente di comprendere, se non al prezzo di arbitrarie semplificazioni o di discutibili operazioni di comparazione assiologica⁴², quali siano i beni protetti⁴³.

3.2. (segue) La vera *ratio decidendi* e il bilanciamento degli interessi (non dei valori) costituzionali

Il ragionamento svolto dalla Corte, peraltro, oltre a non essere condivisibile per le ragioni esposte, nemmeno si rivela necessario ai fini della decisione, che risulta fondata su una diversa base giuridica⁴⁴.

Date le premesse, infatti, ci si sarebbe potuti aspettare che la Cassazione, rilevata la sussistenza di un nucleo di valori a cui tutti, cittadini e stranieri, devono conformarsi pure in una società multiculturale, procedesse a valutare la compatibilità o meno della condotta dell'imputato rispetto a tale complesso di valori. In questa prospettiva, se il comportamento incriminato si fosse rivelato in contrasto con il dato etico condiviso, sarebbe stato possibile negare la sussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto, e segnatamente dell'esercizio del diritto di libertà religiosa *ex art. 19 Cost.*, mediante il richiamo al limite del «buon costume», inteso come richiamo ad un patrimonio assiologico comune «alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea», secondo i dettami della Corte costituzionale nella nota [sent. 293/2000](#)⁴⁵. Al di là della condivisibilità o meno della soluzione concreta, l'iter logico-giuridico seguito si sarebbe rivelato quantomeno coerente con il discorso condotto fino a questo punto della sentenza, impregnato di elementi assiologici di valenza extragiuridica. Non è questa, tuttavia, la strada seguita dalla Cassazione.

⁴¹ In senso conforme A. GUSMAI, «*Giustificato motivo*» e (in)giustificate motivazioni, cit., 13, che afferma la possibilità di ricondurre i «valori» individuati dalla Corte nella categoria (giuridica) dei «controlimiti», sia pure ammettendo come ciò sia possibile solo con una certa approssimazione.

⁴² Il semplice rilievo che un dato valore sia parte della tradizione filosofico-culturale occidentale, in effetti, non consente di dimenticare le significative differenze che possono riscontrarsi al momento in cui, nei diversi contesti, viene data applicazione al valore stesso. Emblematico, al riguardo, è il caso della laicità, certamente parte dei «valori del mondo occidentale», ma interpretata (sia a livello filosofico, sia a livello giuridico, nel momento della sua trasposizione in norme di diritto positivo) in maniera alquanto differente in diversi Stati pure appartenenti al «mondo occidentale»: si pensi ad es. alla distanza che intercorre tra l'interpretazione di tale valore accolta in Italia, in Francia, negli Stati Uniti d'America. Nello stesso senso G. POGGESCHI, *Quel pugnale vietato a Mantova*, cit., che fa invece l'esempio del valore della dignità umana.

⁴³ Nello stesso senso A. GUSMAI, «*Giustificato motivo*» e (in)giustificate motivazioni, cit., 14, il quale rileva anche come da un lato gli ordinamenti del c.d. mondo occidentale siano oggi multiculturali, onde al loro interno non vi sarebbe quell'omogeneità etico-culturale che la Cassazione sembra postulare, e dall'altro che tracciare i confini del c.d. mondo occidentale risulta assai arduo, essendovi più di un'incertezza circa l'inclusione di questo o quel Paese – e della relativa esperienza socio-culturale – all'interno di tale categoria.

⁴⁴ Rileva che sarebbero in effetti stati sufficienti a sorreggere la decisione della Corte gli stessi argomenti impiegati nelle precedenti sentenze sul *kirpan*, senza avventurarsi sul terreno dei «valori comuni al mondo occidentale» anche A. LICASTRO, *La questione del kirpan*, cit. Nello stesso senso A. MORELLI, *Cassazione: è essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale*, cit.; A.M. NICO, *Ordine pubblico e libertà di religione*, cit., 4, che considera il ragionamento fin qui svolto dalla Corte «un inutile *obiter dictum*, ultroneo e non necessario»; e G. POGGESCHI, *Quel pugnale vietato a Mantova*, cit.

⁴⁵ [Corte cost., sent. 11 luglio 2000, n. 293](#), commentata da A. ODDI, *La riesumazione dei boni mores*, in *Giur. cost.*, 2000, 2245 ss. *Amplius* sulla pronuncia, in tempi recenti, v. R. PERRONE, «*Buon costume*» e valori costituzionali condivisi, cit., spec. 54 ss.; e V. PACILLO, *Buon costume e libertà religiosa*, cit., 136 ss.

Nonostante l'*excursus* svolto al par. 2.3, infatti, l'esclusione della sussistenza di una scriminante, al paragrafo successivo, non è motivata in base all'incompatibilità dei valori professati dall'imputato con quelli del «mondo occidentale», bensì in base ad «esigenze» di «pacifica convivenza» e di «sicurezza», che il Giudice di legittimità riassume nella formula dell'«ordine pubblico» (da intendersi, evidentemente, nella sua accezione materiale)⁴⁶.

Se tuttavia la *ratio decidendi* si appunta sul contrasto con l'«ordine pubblico», risulta superflua la premessa circa la sussistenza di un fantomatico nucleo etico che sarebbe comune (esclusivamente) al mondo occidentale e cui, nelle parole della Cassazione stessa, dovrebbero conformarsi i migranti. È più che discutibile, infatti, che il bene in questione, pur di rilievo primario, sia riconducibile a tale patrimonio assiologico⁴⁷, rappresentando piuttosto la *summa* di interessi di carattere oggettivo propri di *qualunque* ordinamento giuridico. Significativo appare al riguardo il repentino cambio di terminologia della Corte, che, giungendo a trattare della «sicurezza pubblica», ragiona non più di «valore», ma di «bene da tutelare», di «esigenza» e di «interesse costituzionale», segno del passaggio del discorso da un piano etico-filosofico ad uno propriamente giuridico. Le fattispecie criminali poste a presidio del bene in parola, dal canto loro, si presentano come *eticamente neutre*⁴⁸, non essendo frutto di una 'scelta di campo' operata dal legislatore tra più concezioni morali contrapposte, ma essendo rivolte unicamente alla salvaguardia di un bene ritenuto di importanza vitale per la sopravvivenza dell'ordinamento e per l'ordinato vivere civile⁴⁹. Non ha rilievo, ai sensi dell'art. 4 l.

⁴⁶ Non ci sembra invece condivisibile il richiamo all'«ordine pubblico internazionale» effettuato da A. GUSMAI, «Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni, cit., 9 s., che, se inteso, come afferma l'Autore, «come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato alla legislazione ordinaria» (secondo la definizione datane da Cass. civ., Sez. I, sent. 30 settembre 2016, n. 19599, al punto 7 del *Considerato in diritto*), si colora di tinte ideali e di elementi di scarsa determinatezza che poco sembrano compatibili con le esigenze di stretta interpretazione delle clausole che pongono limiti ai diritti fondamentali; nell'ambito del diritto pubblico, del resto, e per quanto più specificamente concerne la limitazione dei diritti fondamentali protetti dalla Costituzione, è assolutamente maggioritaria la tesi che accoglie l'«ordine pubblico» nella sua accezione rigorosamente materiale. Per il concetto di «ordine pubblico materiale», contrapposto a quello di «ordine pubblico ideale», v. ad es. A. PACE, *Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana*, in *Arch. giur.*, 1963, II, 111 ss.; e G. CORSO, *Ordine pubblico (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, Giuffrè, 1980, 1057 ss.; ma *amplius*, sul tema dell'ordine pubblico, v. il recente e ampio studio di F. ANGELINI, *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea*, cit.

⁴⁷ Come invece, si è visto, la Cassazione mostra di ritenere già nella sent. 25163/2016: v. Cass. pen., sent. 25163/2016, cit., 28 s.

⁴⁸ Cfr. il concetto di normativa «*content neutral*» rispetto al contenuto del diritto, configurato da R. BIN, *La Corte e la scienza*, in *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale. Atti del seminario di Parma svoltosi il 24 marzo 2004*, a cura di A. D'Aloia, Torino, Giappichelli, 2004, 15 ss., nonché ID., *Sussidiarietà, privacy e libertà della scienza: profili costituzionali della procreazione assistita*, in *La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci*, a cura di E. Camassa-C. Casonato, Trento, Università degli Studi di Trento, 2005, 59 ss.: con riferimento alla libertà di ricerca scientifica, l'Autore ritiene di dover sottoporre la normativa che pone limiti a tale diritto ad un test, volto a verificare se essa è diretta a colpire la ricerca in relazione al suo *determinato contenuto*, sulla base di una precisa opzione ideologica del legislatore; l'Autore (che fa anche l'esempio del divieto di bruciare la bandiera in relazione alla libertà di espressione) afferma che tale tipo di test si applica a tutte le libertà fondamentali (ID., *op. ult. cit.*, 59). Nello stesso senso v. P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei "casi" e astrattezza della norma*, Milano, Giuffrè, 2007, 197 s.

⁴⁹ Tangibile ci sembra la differenza con il caso di legislazione che, risolvendo (non solo conflitti di interessi, com'è proprio di ciascuna legge, ma anche) conflitti di valori riflettenti concezioni etiche contrapposte, prende decisamente posizione a favore dell'uno o dell'altro, dando alla normativa una decisa colorazione *morally pregnant*: a titolo esemplificativo si pensi appunto al divieto, ed alla relativa sanzione, di sperimentazione sugli embrioni di cui all'art. 13 l. 19 febbraio 2004, n. 40. Per la qualificazione delle fattispecie di cui all'art. 13 l. 40/2004 nei termini di disposizioni non *content neutral* rispetto all'oggetto del diritto (libertà di ricerca), ma frutto di una ben precisa scelta ideologica ed assiologica del legislatore si vedano i già citati R. BIN, *La Corte e la scienza*, cit., 19 ss., e ID., *Sussidiarietà*, cit., 59 ss.; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, cit., 197 ss. L'opinione che, in linea generale, la l. 40/2004 abbia preso nettamente posizione nel conflitto ideologico sottostante, talora a discapito di un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, è ampiamente sostenuta in dottrina: v. per tutti S. CANESTRARI, *Legge 40: procreazione e punizione*, in *La procreazione medicalmente assistita*, cit., 70; nonché E. DOLCINI, *Legge sulla procreazione*

110/1975, che l'individuo circoli con strumenti atti ad offendere perché mosso da intenti sovversivi, intolleranti, violenti, o semplicemente per inescusabile ignoranza del precetto penale ed assenza di un «giustificato motivo», la sua condotta essendo censurata in quanto ritenuta in sé e per sé suscettibile di generare un pericolo per il bene protetto. In effetti, il comportamento del fedele Sikh, che, nell'obbedienza dei precetti del suo credo religioso, porti in pubblico il *kirpan* può certamente porre problemi di compatibilità con la sicurezza pubblica, ma ciò non è dovuto ad una violazione di un nucleo di valori caratteristico di ordinamenti appartenenti ad una data tradizione etico-culturale piuttosto che ad un'altra, bensì al pericolo per un interesse fondamentale di qualunque Stato che detenga il monopolio dell'uso della forza e scoraggi la violenza e l'autotutela *vi et armis* da parte dei cittadini. Circolare pubblicamente con un coltello, o qualsiasi altro tipo di strumento atto a offendere, dunque, può essere censurabile tanto in un ordinamento della tradizione occidentale, ispirato alla forma di Stato liberaldemocratica, quanto in un ordinamento appartenente ad un'altra tradizione e riconducibile ad una diversa forma di Stato, e ciò appare del tutto indipendente dall'individuazione dei valori che gli ordinamenti in questione pongono a fondamento della propria azione.

Se questo è vero, la soluzione del conflitto, a dispetto della premessa, non si gioca sul terreno dei valori propriamente detti, ma su quello del bilanciamento di interessi che risultano giuridicamente rilevanti e, per quel che qui viene in evidenza, pienamente sindacabili dall'ordinamento positivo. La condotta di chi indossa armi in luogo pubblico non viene cioè in rilievo nel suo aspetto *valoriale*, ma in quello più propriamente *materiale*, così come del resto il *kirpan* non viene in rilievo nella sua dimensione religiosa, ma nel suo substrato reale, quale oggetto che appare pericoloso a prescindere dal significato che il fedele vi attribuisca in virtù delle proprie intime convinzioni⁵⁰.

Del resto, com'è stato osservato, il fenomeno in questione è inquadrabile nell'ambito dei *conflitti di lealtà*, ma non propriamente in quello dell'*obiezione di coscienza*, la differenza tra i due concetti risiedendo nella «contrarietà ideologica» del soggetto verso il precetto della legge civile, che si rinviene nell'*obiezione di coscienza*, ma che risulta talora assente nel semplice conflitto di lealtà⁵¹. Il fedele Sikh che indossa il *kirpan*, invero, non sembra mosso da una contrarietà di principio rispetto alla legge statale che vieta il porto in pubblico di armi e strumenti atti ad offendere, ma piuttosto dal desiderio di manifestare pubblicamente la sua identità religiosa, nell'ambito dell'esercizio della sua libertà di culto, senza che ciò si traduca in un conflitto con le finalità di fondo dell'ordinamento civile⁵². Non sorge dunque un vero e proprio conflitto valoriale, ma piuttosto un ordinario conflitto di interessi, tutti operanti sul versante dell'ordinamento statale e senza sconfinamenti in quello

medicalmente assistita: la metamorfosi continua, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1686 ss., il quale ritiene talune disposizioni (ed in particolare il divieto di fecondazione eterologa) un esempio di «moralismo giuridico». Ciò sembrerebbe del resto confermato dalle numerose declaratorie di costituzionalità che si sono abbattute sulla legge in esame: per un quadro del percorso demolitorio della l. 40/2004 si vedano ad es. E. DOLCINI, *op. ult. cit.*, 1669 ss. e P. SANFILIPPO, *Dal 2004 al 2014: lo sgretolamento necessario della legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Dir. pen. contemp.*, 2014, 376 ss.

⁵⁰ Rileva infatti A. MORELLI, *Cassazione: è essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale*, cit., che «...il kirpan è un pugnale atto ad offendere, per quanto dotato di una connotazione simbolica e religiosa. Non si tratta certo di uno strumento che serve a curare i malati o a svolgere lavori di giardinaggio. Esso è e rimane un'arma e trae la propria connotazione simbolica proprio dal fatto di essere un'arma. Tale connotazione non ne esclude, ma anzi ne presuppone l'uso come strumento di offesa e tanto basta per ritenere insussistente l'ipotesi del "giustificato motivo"». Molto chiaramente anche A.M. NICO, *Ordine pubblico e libertà di religione*, cit., 5: «Il simbolo religioso, dunque, deve essere "svestito" della religiosità ed essere valutato alla luce degli elementi di fatto e di diritto che possono configurare un comportamento anti-giuridico».

⁵¹ In questi termini A. LICASTRO, *Il motivo religioso*, cit., 6.

⁵² Cfr. sempre A. LICASTRO, *Il motivo religioso*, cit., 6, il quale giustamente rileva che «È ragionevole presumere, invece, che il fedele *sikh*, il quale pretenda di portare il kirpan in luogo pubblico, non compia alcuna valutazione di merito del contrario divieto generale previsto dalla norma giuridica statale: a parte i casi in cui ne ignori la stessa esistenza, egli chiede semplicemente – rivendicando il diritto di manifestare alcuni tratti espressivi della sua particolare identità religiosa – di essere dispensato dall'osservarlo, restando per il resto indifferente a ogni ulteriore profilo inerente alla validità generale della norma statale, di cui può anzi, del tutto coerentemente, condividere la *ratio* e le finalità. *Non vi è, in altri termini, spazio per ipotizzare alcun conflitto ideologico tra condotta dell'agente e contenuti del divieto*» (corsivo nostro).

propriamente etico. Corretta e coerente si rivela, dunque, l'opzione ermeneutica per un bilanciamento tra le situazioni giuridiche in gioco, e segnatamente tra la libertà religiosa del singolo, protetta a livello costituzionale, ed altri beni, pure di segno costituzionale e di pertinenza pubblicistica, come la sicurezza pubblica e la pacifica convivenza dei consociati: tale impostazione darà vita ad una verifica della pericolosità in concreto della condotta dell'agente, volta a stabilire se, nello specifico caso, le modalità del comportamento incriminato siano tali da suscitare un pericolo per i beni protetti, ovvero se, nella fattispecie all'esame del giudice, per le modalità dell'azione, la condotta risulti di fatto inoffensiva. È proprio in questa fase che è possibile tentare un «accomodamento»⁵³, ricercare una soluzione che consenta la massima tutela possibile delle situazioni costituzionalmente tutelate⁵⁴, senza cedere alla tentazione di sancire l'aprioristica preminenza dell'una o dell'altra, ma valutando se vi siano, per l'interprete, ragionevoli 'spazi di manovra'.

Occorre osservare che, per effettuare tale pur delicata operazione, sembra che possano trovare applicazione, più che una fantomatica «scriminante culturale», della cui esistenza come si è visto la giurisprudenza ha costantemente dubitato, i comuni istituti del diritto penale, che, ad avviso di chi scrive, approntano già un'adeguata risposta alle situazioni come quella qui in rilievo. Così, nel caso in cui il soggetto adotti accorgimenti che rendano il *kirpan* inoffensivo⁵⁵, non vi sarebbe alcuna necessità di sollecitare una pronuncia additiva della Corte costituzionale sulla fattispecie incriminatrice, volta ad escludere dalla punibilità una condotta avente tali caratteristiche, come pure da taluno suggerito⁵⁶: la rilevanza penale del fatto potrebbe essere già esclusa in sede di valutazione della tipicità del fatto, quale mancanza di conformità tra la condotta incriminata e quella effettivamente tenuta dal soggetto⁵⁷, ovvero in sede di valutazione dell'offensività *in concreto* della condotta dell'agente e ritenendo cioè l'azione «inidonea» alla messa in pericolo del bene protetto⁵⁸.

⁵³ Secondo le parole di A. LICASTRO, *Il motivo religioso*, cit., 22 ss.

⁵⁴ Ragiona di «principio di massimizzazione della tutela dei beni costituzionalmente protetti» A. RUGGERI, [La questione del kirpan](#), cit., 310 ss. (si v. in particolare 311, nota 7, per maggiori riferimenti dottrinali del principio in parola).

⁵⁵ Come prospetta sempre A. LICASTRO, *Il motivo religioso*, cit., 24.

⁵⁶ È la soluzione avanzata da A. RUGGERI, [La questione del kirpan](#), cit., 316; in senso conforme anche A. GUSMALI, «Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni, cit., 17 ss.

⁵⁷ Se infatti il *kirpan* indossato dal fedele fosse reso innocuo mediante appositi accorgimenti, ad esempio rimuovendo il filo della lama ed assicurandosi che non avesse punta acuminata, è più che dubbio che esso potrebbe rientrare nella descrizione astratta della fattispecie di cui all'art. 4 l. 110/75, che ragiona, come si è visto, di «strumenti da punta o da taglio atti a offendere», né rientrerebbe nella definizione di «arma» data dall'art. 585 c.p., trattandosi appunto di strumento del tutto inoffensivo. Se invece, pur mantenendosi il filo e/o la punta del *kirpan*, esso fosse indossato con accorgimenti tali da non renderlo prontamente utilizzabile dal fedele, verrebbe meno la possibilità di qualificare la condotta nei termini di «porto» di arma di cui agli artt. 4 l. 110/75 e 699 c.p., essendo piuttosto il comportamento dell'agente qualificabile nei termini di «trasporto», per il quale vigono diverse disposizioni regolatrici: rileva questa differenza anche A. LICASTRO, *Il motivo religioso*, cit., 24, nota 47. Occorre tuttavia osservare che, a differenza della prima soluzione proposta, quest'ultima potrebbe non rivelarsi risolutiva, giacché il «trasporto» di arma è soggetto ad obbligo di preavviso all'Autorità di P.S. ai sensi dell'art. 34 T.U.L.P.S., e l'omissione di tale prescrizione rappresenta una contravvenzione ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S.: non potendosi realisticamente immaginare che il fedele Sikh, ogni volta in cui vuole uscire di casa con il proprio *kirpan* al collo, sia tenuto a darne notizia all'Autorità, la strada in questione si rivela difficilmente percorribile a livello concreto.

⁵⁸ Aderendosi in tal caso alla tesi dottrinale secondo cui è possibile la realizzazione di un fatto astrattamente corrispondente alla fattispecie tipica, della quale pone in essere tutti gli elementi, ma che in concreto non reca pregiudizio al bene giuridico oggetto di tutela: per tale impostazione v. per tutti M. GALLO, *Il dolo. Oggetto e accertamento*, in *Studi urb.*, 1951-1952, 269 ss. In alternativa, è forse possibile immaginare l'applicazione della causa di non punibilità prevista oggi dall'art. 131-bis c.p., che appunto esclude la punibilità nel caso in cui, per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità; naturalmente devono risultare sussistenti anche le altre condizioni previste dalla disposizione, tra cui la non abitualità della condotta, difficilmente predicabile però, anche alla luce del disposto del terzo comma dell'articolo in commento, nel caso in cui il soggetto circoli ordinariamente con il *kirpan* sulla propria persona. Sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si vedano per tutti i contributi contenuti in C. CARRILLO ET AL., *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocchio, Torino, Giappichelli, 2015.

Solo qualora non sia possibile, *de iure condito*, trovare un «accomodamento», e pure permangano dubbi sulla necessità di garantire uno spazio di protezione residuo ad un interesse che si assume illegittimamente compresso si potrà sollecitare una pronuncia del Giudice delle leggi sul punto. Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto, con assunto del tutto coerente, che la pericolosità intrinseca del *kirpan*, in ragione delle sue caratteristiche oggettive (e non del suo significato valoriale), non lasciasse spazio ad un'istanza di libertà del singolo, e correttamente dunque ha fatto pendere la bilancia verso la salvaguardia del bene di pertinenza pubblicistica⁵⁹.

4. Considerazioni conclusive

L'analisi brevemente svolta nelle pagine precedenti ha inteso mettere in luce quelli che, ad avviso di chi scrive, si presentano come gli aspetti più problematici della [sentenza](#) della Cassazione qui esaminata. Come è evidente, tuttavia, le criticità della decisione si annidano nel suo apparato argomentativo, più che nel risultato interpretativo proposto, e in effetti non si è mancato di rilevare come le parole della Corte siano state accolte con clamore mediatico fin eccessivo, che mette in ombra la vera *ratio decidendi* della sentenza⁶⁰, e che l'improprietà terminologica della motivazione finisce per rendere la stessa meno convincente, pur se condivisibile quanto alla soluzione del caso concreto⁶¹.

Non v'è dubbio che, se interpretata in maniera letterale, l'affermazione della Cassazione non può che condurre a risultati inaccettabili alla luce di svariati principi di rango costituzionale, da quello di laicità alla necessaria tutela della libertà di coscienza dell'individuo, anche quando si faccia portatore di istanze assiologiche in contrasto con il nucleo di valori fatto proprio dalla Costituzione stessa: in un ordinamento autenticamente liberaldemocratico non v'è spazio per un obbligo di conformazione dei propri convincimenti interiori a parametri eteroimposti, non importa quanto ampia sia la condivisione di questi ultimi da parte della comunità di riferimento.

Chi scrive ritiene, tuttavia, che gli esiti interpretativi in parola siano frutto, più che di una deliberata opzione del Giudice di legittimità, dell'improprio utilizzo di categorie concettuali da parte di quest'ultimo, unito forse alla volontà di manifestare il chiaro sfavore per una condotta riprovata dal legislatore in astratto, e già censurata in concreto dallo stesso Giudice in due pronunce, con esiti dunque coerenti. Con tutta probabilità, dunque, nel caso di specie la Corte *magis dixit quam voluit*. Una maggior precisione terminologica della Cassazione avrebbe verosimilmente fugato ogni dubbio circa l'intento di predicare la necessità di una conformazione interna a valori, piuttosto che ribadire,

⁵⁹ Sostiene invece che la pronuncia in esame collida col principio di offensività in concreto A. GUSMAL, «Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni, cit., spec. 10 ss., che mostra di ritenere il porto in pubblico del *kirpan* «una professione di fede inoffensiva» (ivi, 10), censurando la decisione di sanzionare il porto di armi e strumenti che «per le caratteristiche dell'oggetto, la personalità del possessore ed il contesto di utilizzo risultino in concreto essere ragionevolmente inoffensivi». Non ci sembra, tuttavia, che la decisione del Giudice di merito, prima, e del Giudice di legittimità, poi, di considerare prevalente il dato *oggettivo* della pericolosità del *kirpan* quale vera e propria arma, rispetto a quello *soggettivo* della personalità del possessore rappresenti una scelta irragionevole, che riflette uno scorretto bilanciamento degli interessi in gioco. Quanto al *contesto* di utilizzo, cui l'Autore riconnette particolare importanza (ivi, 11 s.), occorre sottolineare che il porto di un'arma sulla propria persona implica che il portatore rechi la stessa in tutti i contesti sociali in cui si trovi ad operare, non solo in quello rituale: tant'è vero che il fatto contestato all'imputato era avvenuto per strada, e non in un luogo di culto (ove, forse, sarebbe stato più agevole invocare il «giustificato motivo»). Si deve peraltro sottolineare che lo sfavore del legislatore per il porto di armi, quale condotta potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica, è tale, che anche ai soggetti muniti di licenza è fatto divieto di portare le armi in riunioni pubbliche (art. 4, comma 4, l. 110/75), ciò che ancora di più depone per la non irragionevolezza del bilanciamento operato dal Giudice di legittimità.

⁶⁰ V. al riguardo il commento di R. BIN, *Il problema non è il kirpan ma la stampa*, cit.

⁶¹ Osserva A. MORELLI, *Cassazione: è «essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale»*, cit., che il richiamo ai «valori occidentali» e ad una presunta «unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese» finisce per «togliere forza argomentativa ad una sentenza, il cui dispositivo appare, invece, nella sostanza, condivisibile».

molto più semplicemente e condivisibilmente, l'obbligo di un rispetto esterno, comportamentale, di puntuali disposizioni di legge dello Stato ospitante, di volta in volta espressive di interessi rilevanti della comunità di appartenenza, a seguito naturalmente di un rigoroso e doveroso processo di bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela costituzionale.

